

Titolo	CRITERI PER LA MISURA “SAFE WORKING – IO RIAPRO SICURO” - CONTRIBUTI PER INTERVENTI CONNESSI ALLA SICUREZZA SANITARIA A FAVORE DELLE MICRO E PICCOLE IMPRESE LOMBARDE
Finalità	L'intervento è finalizzato a sostenere le micro e piccole imprese lombarde che sono state oggetto di chiusura obbligatoria in conseguenza all'emergenza epidemiologica Covid-19, al fine di adottare le misure adeguate alla ripresa in sicurezza dell'attività d'impresa sia per i lavoratori, sia per i clienti/utenti, sia per i fornitori.
R.A. PRS XI Lgs.	Eco.14.02.51 “Innovazione e sostegno alle imprese commerciali e del terziario” Eco.14.01.44 “Sviluppo dell'imprenditorialità e sostegno allo start up d'impresa”
Soggetti beneficiari	Micro e piccole imprese (secondo la definizione di cui all'Allegato I del Regolamento UE 651/2014 del 17 giugno 2014) aventi almeno una sede operativa o un'unità locale in Lombardia e operanti nei settori del commercio, dei pubblici esercizi (bar e ristoranti), dell'artigianato, del manifatturiero, dell'edilizia, dei servizi e dell'istruzione. Con un successivo provvedimento di Giunta, previo aumento della dotazione finanziaria, la misura Safe Working sarà attivabile anche per imprese di altri settori a partire da quelle dello sport, della cultura e dello spettacolo. Sono escluse le attività consentite dal D.P.C.M. dell'11 marzo 2020, 22 marzo 2020 e Decreto Ministeriale 25 marzo 2020, nonché le imprese che hanno esercitato in deroga ai sensi del d.p.c.m. 22 marzo 2020 e 10 aprile 2020. Saranno invece ammissibili le imprese la cui attività era tra quelle consentite ma che hanno deciso di introdurre il lavoro agile per tutti i dipendenti (assolvendo gli obblighi previsti dall'art. 4 del d.p.c.m. 1 marzo 2020).
Dotazione finanziaria	La dotazione finanziaria complessiva destinata alla presente misura ammonta a € 18.680.000,00 di cui: - € 15.200.000,00 di risorse di Regione Lombardia esclusivamente a copertura delle spese di investimento (di cui 5.000.000,00 riservate alle imprese commerciali) eccetto euro 200.000,00 che sono destinate alle spese di formazione;

- € 3.480.00,00 messe a disposizione dalle Camere di Commercio su base territoriale come indicato nella tabella seguente:

Camera di commercio	Stanziamiento camerale
Bergamo	400.000
Brescia	800.000
Como – Lecco	200.000
Cremona	150.000
Mantova	330.000
Milano Monza Brianza Lodi	800.000
Pavia	200.000
Sondrio	100.000
Varese	500.000
TOTALE	3.480.000

Le risorse regionali concorreranno alle dotazioni territoriali in misura eguale a quella delle singole Camere di Commercio fino ad esaurimento, considerando che le risorse delle dotazioni camerali saranno utilizzate prioritariamente a copertura delle spese in corrente; le risorse residue regionali saranno utilizzate a copertura delle spese di investimento per le imprese ricadenti sull'intero territorio regionale.

Al raggiungimento del limite della dotazione finanziaria stanziata per il Bando, la piattaforma su cui si presenteranno le domande di contributo consentirà ai soggetti interessati la presentazione di ulteriori domande da considerarsi overbooking fino al raggiungimento di un importo aggiuntivo pari massimo al 20% della predetta dotazione finanziaria.

Unioncamere Lombardia, in qualità di soggetto gestore provvederà a dare comunicazione di esaurimento delle risorse e dell'overbooking sospendendo lo sportello e pubblicando la

	notizia sui seguenti siti: www.regione.lombardia.it e www.unioncamerelombardia.it. Le domande in overbooking potranno accedere alla fase di istruttoria qualora si rendessero disponibili le necessarie risorse a valere sulla dotazione finanziaria.
Fonte di finanziamento	– € 4.237.000,00 sul capitolo 14.01.203. 14300 del bilancio 2020; – € 5.763.000,00 sul capitolo 14.01. 203.10403 del bilancio 2020; – € 5.000.000,00 sul capitolo 14.02. 203.7682 del bilancio 2020 (riservate alle imprese del commercio); – € 200.000,00 a valere sul capitolo di spesa 15.01.104.8426 del bilancio 2020 (riservate alle spese di formazione). – € 3.480.000,00 a valere sui bilanci delle Camere di commercio lombarde nell'ambito dell'Accordo per la Competitività tra Regione Lombardia e il Sistema Camerale lombardo – Asse 2.
Tipologia ed entità dell'agevolazione	L'agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto fino al 50% delle sole spese ammesse, che è da intendersi fino al 60% per le piccole imprese e 70% per le micro imprese, subordinatamente all'approvazione del PDL 119 "Legge di Semplificazione 2020" che modifica l'art. 28 sexies della l.r. 34/1978. Il contributo è concesso nel limite massimo di 25.000 euro. L'investimento minimo è pari a 2.000 euro.
Regime di aiuto	Gli aiuti alle micro e piccole imprese sono concessi sulla base del Regolamento (UE) 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" e in particolare degli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo), salvo, previa notifica unica statale o regione, successivo inquadramento nel quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 approvato con Comunicazione (2020) 1863 del 19.3.2020 modificata dalla Comunicazione C(2020) 2215 del 3.4.2020, ferma restando la garanzia di conformità con le condizioni applicabili all'interno delle possibili categorie di contributi ivi presenti, nei limiti e per la durata del nuovo regime di aiuto.

	L'aggiornamento dell'applicazione del Regime di aiuti di Stato, conseguentemente alla notifica unica statale o regionale e successivamente al termine di applicazione del quadro temporaneo, è demandata a provvedimento del Dirigente competente della Direzione Generale Sviluppo Economico che disciplinerà in particolare gli aspetti tecnici relativi alla verifica del rispetto del massimale e ad eventuali regole di cumulo. Gli aiuti "de minimis" sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili; se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto di cui al Regolamento in "de minimis" il contributo, secondo quanto previsto al comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017, n. 115, sarà concesso nei limiti del massimale de minimis ancora disponibile. Gli aiuti concessi nell'ambito del Quadro Temporaneo seguiranno le regole ivi previste.
Interventi ammissibili	Sono ammissibili interventi relativi a: - macchinari per la sanificazione e disinfezione degli ambienti aziendali; - strumenti di aerazione, sia tramite apparecchi di filtraggio e purificazione dell'aria, sia attraverso l'installazione di sistemi di aerazione meccanica alternativi al ricircolo; - strumenti di igienizzazione per i clienti/utenti, per i prodotti commercializzati e per gli spazi che prevedono la presenza per un tempo superiore ai 15 minuti da parte dei diversi clienti/utenti, anche in coerenza con le indicazioni delle Autorità Sanitarie; - interventi strutturali o temporanei nonché arredi atti a garantire il rispetto delle misure di distanziamento sociale prescritte dalla normativa sia tra i lavoratori che tra i clienti/utenti; - acquisto di prestazioni e/o strumenti relativi al monitoraggio e controllo dell'affollamento dei locali; - acquisto di strumentazione atta a misurare la temperatura corporea a distanza (es. termoscanner all'ingresso degli esercizi); - sanificazione e disinfezione degli ambienti aziendali; - strumenti di comunicazione (segnaletica); - interventi formativi sulle prescrizioni e sui protocolli da

	adottare nell'ambito dell'esercizio di attività anche in complementarietà con le iniziative che saranno attivate da altri soggetti pubblici (es. INAIL). Gli interventi devono essere realizzati unicamente presso la sede operativa o l'unità locale ubicata in Lombardia, oggetto di intervento. In presenza di più unità locali ubicate in Lombardia, l'impresa dovrà sceglierne una sola ed indicarla in fase di domanda. In attuazione della l.r. 8/2013 saranno previste limitazioni relative agli esercizi che detengono a qualsiasi titolo apparecchi per il gioco d'azzardo lecito. Ciascuna impresa potrà presentare una sola domanda.
Spese ammissibili	Sono ammesse a contributo le spese, al netto dell'IVA, per gli interventi connessi ai seguenti ambiti di messa in sicurezza sanitaria: a) macchinari e attrezzature per la sanificazione e disinfezione degli ambienti aziendali; b) apparecchi di purificazione dell'aria, anche portatili; c) interventi strutturali all'impianto di aerazione della struttura, solo se finalizzate al miglioramento della sicurezza sanitaria; d) interventi strutturali per il distanziamento sociale all'interno dei locali; e) strutture temporanee e arredi finalizzati al distanziamento sociale all'interno e all'esterno dei locali d'esercizio (parafiato, separé, dehors ecc.); f) termoscanner e altri strumenti atti a misurare la temperatura corporea a distanza, anche con sistemi di rilevazione biometrica; g) strumenti e attrezzature di igienizzazione per i clienti/utenti, per i prodotti commercializzati (es. ozonizzatori o lampade UV per sanificare capi di abbigliamento) e per gli spazi che prevedono la presenza per un tempo superiore ai 15 minuti da parte dei diversi clienti/utenti (es. vaporizzatori per sanificare camerini, cabine estetiche, aule etc.), anche in coerenza con eventuali indicazioni delle Autorità Sanitarie; h) dispositivi di protezione individuale rischio infezione COVID-19 (es. mascherine chirurgiche o filtranti, guanti in nitrile, occhiali, tute, cuffie, camici e altri DPI in conformità a quanto previsto dalle indicazioni della autorità sanitarie), nel limite di 1.000 euro per impresa.

	i) servizi di sanificazione e disinfezione degli ambienti, nel limite di 2.000 euro per impresa; j) strumenti di comunicazione e informazione (cartellonistica, segnaletica); k) costi per tamponi per il personale dipendente o altri strumenti comunque suggeriti dal medico competente in conformità alle indicazioni dell'Autorità Sanitaria, nel limite massimo di 1.000 euro per impresa; l) attrezzature, software e/o strumenti relativi al monitoraggio e controllo dell'affollamento dei locali; m) spese di formazione sulla sicurezza sanitaria, sulle prescrizioni e sui protocolli da adottare nell'ambito dell'esercizio di attività anche in complementarietà con le iniziative che saranno attivate da altri soggetti pubblici come l'INAIL, nel limite di 2.000 euro per imprese. Le spese in corrente di cui alle lettere h), i), j), k), e m) non possono comunque superare la quota massima di 6.000,00 euro per singola domanda. Per le spese sopra elencate, saranno ritenuti ammissibili, laddove applicabili, l'acquisto ed eventuale relativa installazione (ivi compresi montaggio e trasporto). Le spese sono ammissibili dal 22 marzo 2020 (data di approvazione del d.p.c.m. "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale").
Tipologia della procedura	Per l'assegnazione delle risorse si prevede la pubblicazione di un bando attuativo da parte di Unioncamere Lombardia, entro 15 giorni decorrenti dall'approvazione della presente deliberazione, in coerenza con i criteri di cui al presente Allegato. L'assegnazione del contributo avverrà sulla base di una <u>procedura valutativa "a sportello" a rendicontazione</u> secondo l'ordine cronologico di invio telematico della richiesta.
Istruttoria e valutazione	Le domande di contributo dovranno pervenire esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso il sito http://webtelemaco.infocamere.it.

L'impresa presenterà richiesta di contributo dopo aver effettuato l'investimento e ultimato i lavori di installazione, allegando i relativi giustificativi di spesa quietanzati.

L'istruttoria formale e tecnica delle istanze presentate verrà effettuata da Unioncamere Lombardia in qualità di soggetto gestore, anche attraverso le Camere di Commercio.

L'istruttoria di ammissibilità formale delle domande è finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti:

- rispetto dei termini per l'inoltro della domanda;
- completezza dei contenuti, regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal Bando di successiva emanazione;
- sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dal Bando di successiva emanazione;
- correttezza dei giustificativi di spesa.

L'istruttoria tecnica sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

1. coerenza con le finalità della misura;
2. rilevanza dei lavori di adattamento strutturale e di riorganizzazione degli spazi e dei flussi atti a garantire il livello di sicurezza;
3. coerenza degli interventi con le disposizioni nazionali e regionali per la riapertura delle attività;
4. efficacia dell'azione formativa coerente con le necessità di contenimento dell'epidemia e di ripresa in sicurezza dell'attività a beneficio di dipendenti e clienti/utenti.

Le imprese richiedenti riceveranno una valutazione, con un punteggio da 0 a 100.

Le imprese in possesso dei requisiti di ammissibilità che abbiano ottenuto una valutazione non inferiore a 40 punti saranno ammesse in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda. La valutazione è finalizzata esclusivamente alla verifica di ammissibilità delle domande che saranno istruite in ordine cronologico per consentire l'erogazione in tempi rapidi. Sarà prevista una premialità di 2 punti per le imprese in possesso del rating di legalità, in attuazione dell'articolo 9, c.4 della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11.

	Al termine delle fasi istruttoria formale e tecnica, Unioncamere Lombardia procederà all'approvazione del provvedimento di concessione e liquidazione del contributo. Il termine di conclusione del procedimento per ciascuna pratica sarà di 50 giorni a decorrere dalla presentazione della domanda. Le domande di contributo corredate dalla rendicontazione dovranno pervenire entro e non oltre il 15 novembre 2020 e comunque entro la data di sospensione dello sportello per eventuale esaurimento delle risorse come stabilito al punto dotazione finanziaria.
Soggetto Gestore	Il soggetto attuatore e gestore del bando è Unioncamere Lombardia che è tenuta, anche per il tramite delle Camere di Commercio lombarde a: - agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse assegnate da Regione Lombardia; - effettuare l'attività di istruttoria e di controllo ex Regolamento (UE) n. 1407/2013 garantendo l'alimentazione del Registro Nazionale Aiuti di cui al D.M. 31/05/2017, n. 115; - effettuare l'attività istruttoria del quadro temporaneo di aiuti secondo le specifiche tecniche demandate a successivo provvedimento dirigenziale; - realizzare la misura secondo i criteri di cui all'Allegato A del presente provvedimento, garantendo il rispetto della qualità richiesta e del suo valore istituzionale ed economico; - assolvere gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013 in qualità di soggetto concedente. Regione Lombardia trasferirà a Unioncamere Lombardia le risorse regionali in due tranche ossia il 70% all'apertura dello sportello per la presentazione delle domande da parte delle imprese e il restante 30% sulla base delle aggiuntive necessità di cassa che saranno comunicate dal soggetto gestore. Unioncamere Lombardia, ai sensi dell'art. 10 delle linee guida di cui alla citata DGR 30 giugno 2017, n. X/6790, dovrà trasmettere una prima relazione intermedia sullo stato di avanzamento del bando entro il 30 settembre 2020, una seconda relazione intermedia entro 30 novembre 2020 e una

	relazione finale, entro il 31 dicembre 2020, sullo stato conclusivo delle attività ovvero entro 30 giorni dalla conclusione delle erogazioni dei contributi.
Modalità di erogazione dell'agevolazione	Il contributo è erogato ai beneficiari dalla Camera di Commercio competente territorialmente a seguito della verifica della rendicontazione delle spese sostenute, alla quale Unioncamere Lombardia trasferirà le risorse regionali.